

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUIGI DE LUCA

Seduta del 21/12/2017

FATTO

Con ricorso a questo Arbitro, protocollato il 15/6/2017, presentato con l'assistenza di un avvocato munito di relativa procura, il ricorrente ha chiesto che l'intermediario convenuto gli rimborsi i costi del credito, pagati ma non maturati, a seguito dell'estinzione anticipata, avvenuta in corrispondenza della 50^a rata rispetto alle 120 inizialmente previste, di un contratto di finanziamento da egli stipulato in data 26/9/2012 contro cessione pro solvendo di quote della sua pensione.

In particolare, il ricorrente ha chiesto il rimborso, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., della complessiva somma di euro 1.421,74, al netto di quanto già stornatogli in conto estintivo, per spese bancarie anticipatamente sostenute e non maturate.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha pregiudizialmente eccepito che il presunto preventivo reclamo, che il ricorrente aveva inserito tra gli allegati del suo ricorso, non gli era in realtà mai pervenuto; al riguardo ha tenuto ad evidenziare che non era stata prodotta dal ricorrente la ricevuta di consegna del detto reclamo, inviato tramite PEC, ma solo la ricevuta di accettazione del reclamo da parte del sistema.

Ha, pertanto, chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di preventivo reclamo.

In via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto della sopraccennata eccezione di inammissibilità del ricorso, l'intermediario resistente si è opposto alle pretese del ricorrente, all'uopo rilevando:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che le commissioni di attivazione, al pari delle spese di istruttoria, non erano soggette al rimborso, in quanto percepite up front a copertura di prestazioni e oneri antecedenti e necessarie alla stipula e all'attivazione del finanziamento;
- che, in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, era stata già detratta al ricorrente in conto estintivo la somma di euro 903,16, quale quota non maturata delle commissioni di gestione, così calcolata secondo il criterio del costo ammortizzato, previsto dai principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- che esso resistente, peraltro, al fine di venire incontro alle esigenze del cliente, si dichiarava disponibile a rimborsargli l'ulteriore somma di euro 527,14, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conto estintivo;
- che le spese assicurative a copertura del rischio vita non erano state sostenute dal ricorrente, ma interamente pagate da esso resistente, di guisa che per esse nessun rimborso è pretendibile dal ricorrente;
- che erano, del pari, da reputarsi up front le commissioni di intermediazione, di cui al prospetto economico del contratto di finanziamento, trattenute dalla Banca al momento dell'erogazione del prestito e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività, prodromiche alla stipula del contratto, dallo stesso svolte;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva (sebbene le stesse non siano specificatamente domandate in ricorso), stante che il ricorso all'ABF non necessita di assistenza tecnica e considerata, comunque, la non complessità della materia trattata e il carattere ormai seriale della controversia in esame.

Alla luce delle argomentazioni svolte chiede, pertanto, il rigetto dell'incoato ricorso e in subordine, che l'importo dovuto sia circoscritto a quello offerto, in sede di controdeduzioni, pari ad euro 527,14.

DIRITTO

L'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.

Invero le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono espressamente che "Il ricorso è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. (...) Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (...) Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo." (cfr. Sez. VI, par. 1, delle predette Disposizioni).

La ratio della sopra richiamata Disposizione è quella di consentire la possibilità di prevenire l'insorgere della controversia, componendola prima dell'instaurazione del procedimento innanzi all'ABF, assicurando, in tal modo, un più efficiente funzionamento del previsto sistema di definizione stragiudiziale di situazioni contenziose.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, la necessaria presentazione del reclamo preventivo configura una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF, la cui mancanza, può essere rilevata anche d'ufficio dal Collegio (cfr. in tal senso ex plurimis decisione n. 5304/2017 del Collegio di Coordinamento e decisione n. 1636/2017 del Collegio di Roma).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto, unitamente al suo ricorso, una nota, datata 20/3/2017, astrattamente qualificabile come reclamo, che la parte resistente nega, tuttavia, di aver mai ricevuto.

Ed, in effetti, questo Collegio deve rilevare, non solo che manca nella produzione del ricorrente la prova che la predetta nota sia stata effettivamente ricevuta dall'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

convenuto, ma – in via ancor più dirimente – che l'indirizzo pec al quale è stato inviato il prefato reclamo è diverso da quello dell'intermediario convenuto, il quale si conclude, in realtà, con la webmail "postecert.it" e non "postacert.it", come erroneamente trascritto dal ricorrente.

Non risultando, pertanto, dimostrato che il ricorrente abbia realmente e correttamente adempiuto a far pervenire all'intermediario convenuto il necessario preventivo reclamo, il Collegio non può che ritenerne la relativa carenza e, per tale ragione, dichiarare il ricorso in esame inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI